



CITTÀ DI VENAFRO

MEDAGLIA D'ORO

PROVINCIA DI ISERNIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 27 del 30/07/2021

OGGETTO: Assestamento generale, salvaguardia degli equilibri di bilancio 2021/2023, ai sensi degli artt. 175 comma 2 e 8, 193, del D.lgs. n. 267/2000 e riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) e e), del D.lgs. n. 267/2000.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **19:30**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale è stato oggi convocato a seduta il Consiglio Comunale, nella sala delle adunanze.

All'appello risultano presenti:

Nome e Cognome	Presente	Assente
CERNERA ANTONELLA	Si	
RICCI ALFREDO	Si	
VALVONA MARCO	Si	
TOMMASONE ANGELAMARIA	Si	
OTTAVIANO DARIO		Si
BARILE ANNA	Si	
PERNA MARINA	Si	
BUONO STEFANO	Si	
SIMEONE OSCAR	Si	
BUONO ANNAMARIA	Si	
TOMBOLINI FABRIZIO	Si	
ELCINO AURELIO	Si	
COTUGNO NICANDRO	Si	
BIANCHI ELENA		Si
IANNACONE ADRIANO		Si
AMOROSO CARMINE	Si	
FERRERI ANNA		Si

Totale: 13	Totale: 4
-------------------	------------------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Chiara Passarelli che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Avv. Antonella Cernera nella qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Scrutatori designati: consiglieri Annamaria Buono, Aurelio Elcino e Stefano Buono. E' assente il consigliere straniero aggiunto Sing Rajinder.

Sul punto all'oggetto, il Presidente lascia la parola all'assessore Marco Valvona che illustra la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 21 maggio 2021, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 21 maggio 2021, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023, secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30 luglio 2021, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto della gestione 2020;

Visto l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale prevede che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*;

Visto altresì l'art. 193, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n.126/2014, il quale testualmente prevede che:

Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- 1) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
- 2) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art.194;*
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al Rendiconto dell'esercizio relativo.

Richiamato, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

Rilevato inoltre che Arconet (Faq n. 41/2020) ha precisato quanto segue: *“Di norma l'assestamento di bilancio, contestuale alla verifica degli equilibri, svolge la funzione di consentire la variazione generale del bilancio al fine di garantire gli equilibri. (...). A seguito della verifica degli equilibri, gli enti dovranno apportare al bilancio di previsione 2020-2022 tutte le variazioni necessarie per consolidare gli equilibri di bilancio 2020-2022.”*

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio 2021/2023;

Richiamato l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:*
 - a) *sentenze esecutive;*
 - b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
 - c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.*
 - d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
 - e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.*
2. *Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.*

Preso atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha avviato la ricognizione della situazione finanziaria dell'Ente richiedendo ai Servizi:

- una verifica generale di tutte le voci di entrata e di spesa iscritte, in termini di competenza, nel bilancio di previsione;
- una verifica generale della situazione dei residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto della gestione es. 2020;
- la segnalazione della esistenza o meno di debiti fuori bilancio;

Preso atto della relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Economico – Finanziario, prot 13791 del 26/07/2021, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, dalla quale si evincono i debiti fuori bilancio da riconoscere ai sensi del citato art. 194 del TUEL, derivanti da sentenze esecutive, ex lett. a) dell'art. 194, comma 1 TUEL) nonché lett. e) del medesimo art. 194;

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

1. della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
2. della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
3. della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti n°27/2019 in merito alla necessità, anche per le sentenze esecutive ed anche nel caso in cui esista già specifica copertura finanziaria, del previo riconoscimento del Consiglio comunale quale condizione necessaria per l'effettuazione del relativo pagamento;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27

dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- Ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio;

Rilevato inoltre che, dalla **gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa**, relativamente alla parte corrente, emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario evidenziata nei prospetti contabili allegati alla presente proposta di deliberazione;

Tenuto conto infine che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio, evidenziandosi un fondo cassa finale positivo;

Considerato che, allo stato, l'accantonamento previsto al FCDE risulta adeguato agli stanziamenti di competenza;

Tenuto conto altresì che è stata segnalata la necessità di apportare le variazioni di assestamento generale al bilancio di previsione al fine di adeguare gli stanziamenti all'andamento della gestione, come risulta dall'analitico allegato contabile e dal Quadro Generale Riassuntivo;

Ritenuto necessario:

- ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 comma 2 e 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, adottare le sopra riportate variazioni di bilancio al fine di fronteggiare le sopravvenute esigenze di spesa prospettate;
- ai sensi dei sopra citati artt. 175 comma 8 e 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, provvedere alla variazione di assestamento generale dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio;
- ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, di provvedere al riconoscimento di legittimità dei richiamati debiti fuori bilancio per gli importi segnalati ed al contestuale ripiano degli stessi tramite variazione di

bilancio;

Ritenuto, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata nonché della variazione di assestamento generale di bilancio, che permane una generale situazione di equilibrio dell'esercizio in corso tale da garantirne il pareggio economico-finanziario;

Accertato, inoltre, che le previsioni di bilancio sono coerenti con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art.1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto allegato alla presente deliberazione e che permangono gli equilibri di bilancio di parte corrente e capitale;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 239 c.1 lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000, dall'Organo di Revisione con verbale n. 09 del 26/07/2021;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. 10 e contrari n. 3 (Stefano Buono, C. Amoroso, N. Cotugno), resi in forma palese e per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) **Di provvedere** al riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) e lett. e) per la complessiva somma di €. 48.587,43, per spese correnti, come indicati nella relazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegata alla presente, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 2) **Di provvedere** al finanziamento di €. 48.587,43 tramite le variazioni di bilancio di cui ai prospetti allegati, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, disponibilità rivenienti da economie di spese o da maggiori entrate;
- 3) **Di dare atto** che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- 4) **Di apportare** al bilancio di previsione finanziario **2021/2023**, ai sensi dell'art. 42 c. 2 e dell'art. 175 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, le variazioni di bilancio di competenza e di cassa riportate analiticamente negli allegati, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
- 5) **Di accertare ai sensi dell'art. 193, del D. Lgs. n. 267/2000**, il permanere degli equilibri di bilancio, sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle

spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;

6) **Di dare atto:**

- che non risultano segnalate ulteriori situazioni atte a pregiudicare, nell'immediato, gli equilibri di bilancio;
- che il Fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al d.Lgs. n.118/2011;
- che il bilancio di previsione è coerente con i vincoli di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 707-734, della legge n. 208/2015 (pareggio di bilancio), come risulta dal prospetto che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6) **Di allegare** la presente deliberazione al Rendiconto della gestione dell'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 193 comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;

7) **Di trasmettere** la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l'accertamento delle cause che hanno originato l'obbligo con le conseguenziali ed eventuali responsabilità (art. 23, comma 5, L. 289/2002);

8) **Di trasmettere**, altresì, la presente deliberazione al Tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 267/2000;

9) **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'ente, in *Amministrazione trasparente*;

Inoltre,

CON VOTI favorevoli n. 10 e contrari n. 3 (Stefano Buono, C. Amoroso, N. Cotugno), resi in forma palese e per alzata di mano su n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to Avv. Antonella Cernerà

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

N. 702 del Registro

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal **09/08/2021**.

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**

ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/07/2021 in applicazione dell'Art. 134 comma 4, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 (immediata eseguibilità).

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Chiara Passarelli**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Venafro, li 09/08/2021

**Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiara Passarelli**